



Largo A. Gemelli, 8 – 00168 Roma Tel. 063015.5256 – Fax 063054299 COD. FISC. 96299420586

Roma 18/02/2015

Egregio  
Dr. F. Celani  
Direttore Rischio Clinico

Oggetto: Risk management farmacologico

Dopo l'ultima sentenza della Corte di Cassazione del 16 gennaio 2015 n. 2192 dove ha visto condannare il coordinatore infermieristico, per non aver segnalato l'allergia riportata nell'anamnesi medica, la scrivente O.S. chiede se vi sia una corretta procedura nella compilazione della SUT da parte dei medici strutturati del nostro policlinico, e la necessaria collaborazione tra professionisti.

Da segnalazioni che ci arrivano dai nostri colleghi infermieri, la dinamica che ha portato alla condanna del caposala, cioè la mancata segnalazione dell'allergia al farmaco dovuta ad una non collaborazione tra professionisti sanitari sembra essere presente anche nel nostro policlinico.

Dalle segnalazioni pervenute a questa O.S. sembra che la compilazione/prescrizione delle SUT in molti casi vengano eseguite da medici Specializzandi e non da medici strutturati, e oltretutto la causa della condanna, cioè la mancata collaborazione tra professionisti sanitari sia presente in molte U.O. dove l'infermiere non partecipa alla conoscenza del progetto diagnostico terapeutico come previsto dal codice deontologico dell'infermiere nell'art. 22 e 23 e che purtroppo sempre più spesso questo venga utilizzato dalla magistratura per colpevolizzare il professionista infermiere, visto che lo ritiene un professionista intellettuale come recita l'art. 2229 del C.C.

Alla luce di questa, come altre sentenze a danno dell'infermiere, questa O.S. chiede che venga emanata una **nuova circolare sulla corretta compilazione della SUT** e l'obbligo del professionista infermiere a **partecipare al progetto diagnostico terapeutico e all'informazione integrata multi professionale**, come previsto dal Codice Deontologico dell'infermiere negli art. 22 e 23.

Distinti saluti

La Segreteria Coina